



## SOMMARIO

<b>TITOLO I Disposizioni generali .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Ambito di applicazione .....	3
Art. 2 Obiettivi e Programmazione .....	3
Art. 3 Rinvio .....	4
Art. 4 Definizioni e titoli abilitativi .....	4
<b>TITOLO II Norme per il commercio su aree private.....</b>	<b>7</b>
Art. 5 Classificazione degli esercizi commerciali .....	7
Art. 6 Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i MAP [Mercati su Area Privata] .....	8
Art. 7 Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le Medie Strutture di Vendita, le Grandi Strutture di Vendita e gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti.....	8
Art. 8 Parametri di valutazione per l'insediamento delle Grandi Strutture di Vendita.....	9
Art. 9 Orari di vendita.....	10
<b>TITOLO III Commercio su aree pubbliche – Regolamento mercato comunale.....</b>	<b>11</b>
Art. 10 Definizioni.....	11
Art. 11 Disposizioni generali.....	12
Art. 12 Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi (tipo A – tipo B) .....	13
Art. 13 Autorizzazioni per il commercio su posteggi .....	15
Art. 14 Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera (spuntisti).....	15
Art. 15 Subingresso .....	15
Art. 16 Modifica del settore merceologico autorizzato.....	16
Art. 17 Scambio di posteggio .....	16
Art. 18 Ampliamento del posteggio .....	17
Art. 19 Presenze e assenze nei mercati .....	17
Art. 20 Mercati straordinari e mercato continuato .....	17
Art. 21 Produttori agricoli .....	17
Art. 22 Cambiamento di residenza dell'operatore .....	18
Art. 23 Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche.....	18
Art. 24 Individuazione di future aree mercatali .....	18
Art. 25 Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre.....	19
Art. 26 Autorizzazioni stagionali .....	19
Art. 27 Individuazione delle aree per il commercio itinerante .....	19
Art. 28 Canoni e tributi per le aree mercatali attrezzate .....	20
Art. 29 Canoni e tributi per le aree mercatali non attrezzate .....	20
Art. 30 Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.....	20
Art. 31 Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle autorizzazioni.....	20
Art. 32 Ordine e pulizia del mercato.....	21
Art. 33 Controllo igienico-sanitario .....	22
Art. 34 Esposizione del documento e dei prezzi .....	22
Art. 35 Sanzioni .....	23
<b>TITOLO IV Norme particolari per il Centro Storico.....</b>	<b>24</b>
Art. 36 Protocollo di Arredo Urbano .....	24
Art. 37 Protocollo Esercizio Campano di Qualità .....	24
Art. 38 Limitazione della superficie di vendita .....	24
Art. 39 Deroghe alle altezze minime dei locali e ai requisiti igienico-sanitari in genere .....	25
Art. 40 Disposizioni particolari .....	25

Art. 41 Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati.....	26
Art. 42 Vincolo di destinazione per le preesistenze storiche .....	26
Art. 43 Esoneri per gli esercizi del Centro Storico.....	26
Art. 44 Edifici sottoposti a vincolo .....	26
Art. 45 Aree sottoposte a vincolo .....	27

# COMUNE DI APICE

(Provincia di Benevento)

## Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) (D.Lgs. 114/98 - L.R. 09/01/2014 n.1 e s.m.i.)

---

### REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

---

#### TITOLO I

##### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1** **Ambito di applicazione**

Ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998 n.114, della L.R. della Campania 9/1/2014 n.1, e s.m.i., e della Circolare esplicativa di cui al D.D. 997 del 30/10/2014, sul territorio del **Comune di Apice** l'insediamento di attività di commercio è disciplinata dal presente "Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo – SIAD".

Lo Strumento regola le attività commerciali al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree sia private che pubbliche ed integra la pianificazione urbanistica comunale con le specifiche disposizioni di settore, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. e dell'art.10, comma 2, della L.R. n.1/2014.

Il SIAD è costituito dal presente Regolamento per le attività commerciali, oltre che delle Norme Tecniche di Attuazione, della Relazione generale esplicativa delle scelte effettuate e delle planimetrie di localizzazione sia delle analisi che delle Previsioni commerciali.

##### **Art. 2** **Obiettivi e Programmazione**

Il SIAD coerentemente alla L.R. 1/2014 intende perseguire i seguenti obiettivi:

- realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;
- salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;
- promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;
- promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali anche mediante specifiche previsioni urbanistiche o piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
- predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'Osservatorio regionale previsto dall'articolo 27 della L.R. n.1/2014.

Per la realizzazione degli obiettivi sopra prefissi la L.R. 1/2014 individua, negli articoli di seguito richiamati, una serie di opportunità peculiari: art.11, *“Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico”*; art.12 *“Interventi integrati per i centri minori”* e art.13 *“Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali”*.

### **Art. 3**

#### ***Rinvio***

Tutto quanto in materia di distribuzione commerciale non espressamente disposto dalla presente Normativa è disciplinato dalla L.R. della Campania 09/01/2014, n.1 e s.m.i., dalla ulteriore normativa statale e regionale di settore, nonché dagli appositi regolamenti comunali emanati nel rispetto degli strumenti urbanistici.

Tutte le attività edilizie conseguenti alla localizzazione delle previsioni commerciali da parte del presente strumento urbanistico commerciale sono disciplinate, per quanto non previsto dalle presenti Norme, dallo strumento urbanistico generale, dai relativi strumenti attuativi e dal RUEC. Si precisa che, nel caso in cui immobili preesistenti, ricadenti in area di compatibilità commerciale, siano ubicati sulla fascia di arretramento stradale, le norme relative alla destinazione commerciale si applicano solo ai fini di eventuale mutazione di destinazione d'uso e/o ampliamento merceologico, ove gli strumenti urbanistici non prevedano la realizzazione di ulteriori volumi.

### **Art. 4**

#### ***Definizioni e titoli abilitativi***

Ai fini dell'applicazione del SIAD, ai sensi dell'art.3 della L.R. 1/2014 si intendono per:

- a) **commercio al dettaglio**, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
- b) **commercio all'ingrosso**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- c) **commercio elettronico**, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
- d) **commercio su aree private**, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
- e) **commercio su aree pubbliche**, il commercio al minuto effettuato su aree pubbliche, coperte o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, di cui il Comune ha, in forma temporanea o permanente, la disponibilità;

- f) **mercato su area privata**, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
- g) **forme speciali di vendita al dettaglio**, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- h) **superficie di vendita di un esercizio commerciale**, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;
- i) **l'autorizzazione permanente** è il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale. Nelle grandi strutture della tipologia G1E, per la determinazione della superficie di vendita sono computati al cinquanta per cento gli spazi occupati da merce non amovibile nel limite massimo del cinquanta per cento della superficie destinata alla vendita;
- l) **autorizzazione temporanea**, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;
- m) **centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. E' vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;
- n) **parco commerciale**, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
- o) **outlet**, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. E' vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;
- p) **factory outlet center**, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;

- q) **attività commerciali temporanee**, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dalle altre disposizioni vigenti;
- r) **motivi imperativi di interesse generale**, le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- s) lo **sportello unico per le attività produttive**, di seguito denominato **SUAP**, del Comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- t) **segnalazione certificata di inizio attività**, di seguito denominata SCIA, come prevista dall'articolo 19 della legge 241/1990, con efficacia dalla sua presentazione;
- u) **settori merceologici**, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;
- v) **esercizi di vicinato**, gli esercizi con superficie di vendita nei limiti previsti dall'art.4 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1988 n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- z) **medie strutture di vendita**, gli esercizi con superficie di vendita nei limiti previsti dall'art.4 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 114/1988;
- aa) **grandi strutture di vendita**, gli esercizi, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- bb) **centro commerciale naturale**, l'aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizio insistenti in una determinata area nel centro storico per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema commerciale.

I titoli amministrativi abilitanti l'esercizio delle diverse tipologie di attività commerciali sono stati disciplinati dalla Legge Regionale 1/2014 e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n.222, in attuazione delle norme di liberalizzazione e di garanzia dei principi da tutelare.

## TITOLO II

### **Norme per il commercio su aree private**

#### Art. 5

#### **Classificazione degli esercizi commerciali**

Ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e della L.R. della Campania n.1/2014, al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, gli esercizi commerciali sono classificati in:

- a) **EV** - *Esercizi di vicinato*, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari aventi con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'art. 3 comma 1 lettera v) della L.R. 10/2014;
- b) **EMI** - *Esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti*, cioè le merci non alimentari ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
- c) **MA/M** - *Medie strutture*, per prodotti alimentari e non alimentari, nei limiti dimensionali previsti dall'art. 3 comma 1 lettera z) della L.R. 10/2014
- d) **ME** - *Medie strutture*, per prodotti esclusivamente non alimentari, aventi superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'art. 3 comma 1 lettera z) della L.R. 10/2014;
- e) **G1A/M** - *Ipermercati*: strutture di vendita fino a 5.000 mq, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- f) **G1E** - *Strutture di vendita fino a 15.000 mq*, per la vendita di soli prodotti non alimentari;
- g) **G2CQ** - *Centri commerciali di quartiere o interquartiere*: grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 5.000 mq di vendita;
- h) **G2CI** - *Centri commerciali inferiori*: grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita tra 5.001 mq. fino a 15.000 mq;
- i) **G2CS** - *Centri commerciali superiori*: grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq;
- l) **GACP** - *Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali*: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
- m) **MAP** - *Mercato su area privata*: costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non superi 80 mq e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 mq nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da



percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Le autorizzazioni o la SCIA delle singole attività di un centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale.

Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al 40% (quaranta per cento) della superficie netta complessiva.

E' vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro commerciale di appartenenza.

Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.

E' vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.

#### **Art. 6**

##### ***Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i MAP [Mercati su Area Privata]***

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo - gestionali.
3. Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree.
4. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.
6. Piano di attuazione del codice del consumo.
7. Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

#### **Art. 7**

##### ***Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le Medie Strutture di Vendita, le Grandi Strutture di Vendita e gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti***

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo- gestionali;
3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;

4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale. *(Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);*
5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
7. Studio dell'impatto ambientale; *(Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);*
8. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura. *(Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);*
10. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
13. Piano di attuazione del codice del consumo;
14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti. *(Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri)*
15. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti. *(Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500)*
16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. *(Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti)*

#### **Art. 8**

##### ***Parametri di valutazione per l'insediamento delle Grandi Strutture di Vendita***

L'insediamento delle grandi strutture di vendita, qualora previsto dal SIAD, è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

a. **studio dell'impatto ambientale**, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati

necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di impatto ambientale; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;

b. **studio del traffico**, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;

c. **piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti** solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;

d. **analisi delle ricadute occupazionali**, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;

e. **piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo** di cui al decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;

f. **piano energetico** che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

## **Art. 9** **Orari di vendita**

1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico, degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni presenti nel presente articolo.
2. In conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario quotidiano di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

### TITOLO III

## **Commercio su aree pubbliche – Regolamento mercato comunale**

#### **Art. 10** **Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:

- a) **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **operatore**, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
- d) **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
- e) **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) **mercato in sede propria**, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- g) **mercato su strada**, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- h) **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) **sagra**, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- l) **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
- m) **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
- n) **regolamento**, lo strumento comunale, previsto dall'art. 30 della L.R. 1/2014 che disciplina l'esercizio su aree pubbliche;
- o) **negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio avente le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) adibito ad esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;
- p) **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature

per consumare sul posto i prodotti acquistati.

- q) per “**autorizzazione di tipo A**”, l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante **l'utilizzo decennale** di un posteggio nonché all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal Comune sede del posteggio;
- r) per “**autorizzazione di tipo B**”, l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente **in forma itinerante**, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

### **Art. 11**

#### **Disposizioni generali**

1. Nel territorio comunale i mercati si svolgono nelle aree specificamente individuate dal SIAD, con cadenza domenicale e quindi è fatto assoluto divieto di vendere in aree diverse.
2. I commercianti su aree pubbliche osserveranno il seguente orario:
  - a) accesso alle aree di mercato non prima delle 6:30 e non oltre le 7:30;
  - b) inizio delle vendite dalle ore 8:00;
  - c) termine delle vendite alle ore 13:00;
  - d) lasciare il posteggio libero e pulito entro e non oltre le ore 14:30.

Per le giornate di mercato che dovessero coincidere con manifestazioni civili o religiose, gli operatori commerciali dovranno smontare le strutture e lasciare libera e pulita l'area avuta in concessione entro e non oltre le ore 13.00.
3. L'accesso degli operatori può avvenire solamente nella fascia oraria sopra indicata e così anche il loro deflusso alla chiusura del mercato. Nessuna contrattazione o prenotazione può essere effettuata prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.
4. E' fatto obbligo assoluto a tutti gli operatori commerciali di mantenere costantemente pulita da ogni tipo di rifiuto l'area avuta in concessione. Quanto innanzi vale sia durante l'orario di vendita che al termine delle vendite.
5. Quando il giorno di mercato coincide con la festività di Natale, di Capodanno e di Pasqua, o con altre ricorrenze particolari, quali ad esempio le consultazioni elettorali, o altri casi che implicano particolari esigenze di ordine pubblico, il mercato non si effettuerà. In tal caso il Sindaco può, a richiesta delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato in altro giorno, ove le condizioni della circolazione, oppure altre di pubblico interesse, lo consentano.
6. All'interno del mercato settimanale sono previsti posteggi per alimentari e posteggi per non alimentari. La vendita di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, con le modalità, i veicoli e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e conservati in maniera adeguata. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie. La mancata osservanza di tali norme è motivo di revoca dell'autorizzazione.

7. Le merci in vendita devono essere distribuite sugli appositi banchi posizionati all'interno degli spazi, delimitati a loro volta da specifica segnaletica orizzontale, e la cui superficie è quella risultante dall'allegata planimetria nella quale vengono singolarmente individuati e progressivamente numerati.

Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci.

L'ubicazione dei posteggi ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Esse dovranno essere sempre lasciate libere da cose per consentire il regolare transito dei clienti e per i casi di emergenza, così com'è altresì vietato occupare anche in minima parte ogni altro spazio non destinato alla vendita e oggetto di specifica concessione.

Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.

I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50.

La copertura del banco espositivo deve avere un'altezza minima dal suolo, non è inferiore a metri 2,00, e non può sporgere oltre lo spazio assegnato.

Nelle dimensioni globali delle aree assegnate alla vendita nel mercato è compreso il parcheggio del proprio automezzo.

Alcuni posteggi avranno una superficie utile da poter essere utilizzata anche dagli automezzi attrezzati con punti di vendita.

Tra un posteggio e l'altro è previsto uno spazio divisorio nella misura di minimo mt. 0,50, massimo mt. 1,00, che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita sui banchi. E' consentita l'esposizione a terra solo per calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e complementi di arredo. E' fatto divieto assoluto di svolgimento dell'attività al di fuori del posteggio assegnato e appositamente individuato, pena la revoca dell'autorizzazione.

I venditori che utilizzano l'area assegnata sono tenuti alla costante pulizia della stessa e tenerla libera da rifiuti o materiale di qualsiasi genere. La contestazione per mancata pulizia delle aree per più di due volte è motivo di decadenza dalla concessione.

## **Art. 12**

### ***Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi (tipo A – tipo B)***

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso - Autorizzazioni di tipo A - sono rilasciate dal Responsabile del SUAP, ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, per i settori alimentare e non alimentare, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le procedure disposte ai sensi dell'art.32 della L.R. Campania n.1/2014.
2. I posteggi sono dati in concessione per il numero di anni stabilito dalla normativa vigente, con indicazione nell'autorizzazione amministrativa del luogo di attività.

3. Per rilasciare le Autorizzazioni di tipo A, il Comune deve disporre di posteggi e deve aver seguito la procedura prevista dalla L.R. Campania n.1/2014 per la comunicazione alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, del numero dei posteggi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare, o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato.
4. Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.
5. Entro 45 giorni, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno e quindi prima di procedere alla comunicazione alla Regione dell'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il Bando di cui sopra, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso domenicale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso domenicale, per la vendita di settore merceologico diverso;
  - c) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
  - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio della originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda.
6. Il Comune, nei termini previsti dalla normativa regionale vigente, emana (e pubblica sul BURC) il Bando per indire la gara di assegnazione dei posteggi, precisandone il luogo, la periodicità dell'uso e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni informazione utile per assicurare la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.
7. I soggetti interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC, devono trasmettere al SUAP le domande di partecipazione al Bando mediante raccomandata A.R., PEC o con consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Nel caso in cui il 20° giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede rispettivamente la data di spedizione della raccomandata A.R. o della PEC oppure la data di registrazione al Protocollo Generale.
8. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, secondo i criteri di priorità fissati dall'art.32 della L.R. Campania 1/2014 e riportati nei relativi bandi per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato domenicale resisi liberi.

La concessione dei posteggi ha validità decennale ed è strettamente personale. Essa non può essere trasferita a terzi se non con quanto previsto per il subingresso. In ogni caso nessuno può essere titolare di più di due concessioni di suolo pubblico nello spazio adibito a mercato settimanale. Alla scadenza della concessione si procede secondo i

criteri previsti dal presente regolamento. In ogni caso non sarà autorizzato il trasferimento della concessione laddove il cedente non sia in regola con il pagamento dei tributi comunali (TOSAP, TARI, ecc..., e simili).

Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio itinerante su aree pubbliche di **tipologia B** provvede il Comune in cui si intende avviare l'attività.

#### **Art. 13**

##### ***Autorizzazioni per il commercio su posteggi***

Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dal Comune sede di mercato negli appositi spazi previsti.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, a far data dalla entrata in vigore del presente Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione, se disponibile, di altro posteggio comunale avente almeno la stessa superficie, ovvero di superficie inferiore.

#### **Art. 14**

##### ***Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera (spuntisti)***

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, durante il periodo di non utilizzazione, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico, e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- b) maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d) anzianità dell'operatore;
- e) sorteggio tra soggetti con i medesimi requisiti.

Gli operatori, fermi restando i criteri di cui sopra, per poter accedere a tali posteggi sono tenuti ad iscriversi annualmente nell'apposito ruolino di spunta.

La presenza occasionale sul posteggio temporaneamente non occupato dal titolare dà diritto a 0,01 punti per singola presenza giornaliera opportunamente documentata mediante attestazione di pagamento per un punteggio massimo complessivo da determinarsi nello specifico bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni di posteggi.

Gli spuntisti avranno accesso ai posteggi temporaneamente non occupati dai titolari a partire dalle ore 8,00 su esclusiva indicazione della polizia municipale e le strutture dovranno essere montate entro e non oltre le ore 9,00

#### **Art. 15**

##### ***Subingresso***

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.



2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n.1/2014 e s.m.i.. e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 7 della L.R. n.1/2014 e s.m.i...
4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui al predetto articolo 7 inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.
5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.
7. Il subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:
  - a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), della L.R. n.1/2014 e s.m.i.;
  - b) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della L.R. n.1/2014 e s.m.i..
8. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.
9. Le presenze di cui al comma 8 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

#### **Art. 16**

##### ***Modifica del settore merceologico autorizzato***

In caso di domanda per la modifica del settore merceologico dell'autorizzazione, il Comune consente la variazione dell'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia dei prodotti di cui all'istanza.

La richiesta si intende respinta qualora non vi sia riscontro entro 60 giorni.

#### **Art. 17**

##### ***Scambio di posteggio***

L'eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può avvenire previa istanza solamente dopo l'autorizzazione concessa dal Comune.

E' altresì consentito, previa istanza da inoltrare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il cambio di posteggio con uno disponibile.

**Art. 18**  
**Ampliamento del posteggio**

E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente, che i posteggi - anche se funzionalmente possono essere considerati come un'unica azienda - siano divisi o separati, al fine di conservare gli spazi operativi previsti nel mercato.

**Art. 19**  
**Presenze e assenze nei mercati**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; qualora non sia presente entro l'orario stabilito all'art.11, sarà considerato assente, senza rimborso della tassa giornaliera corrisposta. Lo spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta.
2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.
4. Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.

In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

**Art. 20**  
 **Mercati straordinari e mercato continuato**

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca per mancata attività.

Il mercato continuato è organizzato in massimo sei edizioni annue con date e orari da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale.

**Art. 21**  
**Produttori agricoli**

L'attività per i produttori agricoli è autorizzata ai sensi della legge n.59/63 e a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività effettuata ai sensi dell'art.19 della legge 241/90 e del D.P.R. 300/92 e s.m.i., cui consegue l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Ente nel successivo lasso temporale di 60 gg. La data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, purché regolare e completa, è equiparata alla data di rilascio di un'autorizzazione.

Il Comune esperirà opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul B.U.R.C. regionale e pubblicizzato all'Albo Pretorio del Comune.

Le domande sono inviate con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni

In ulteriore subordine progressivo:

- b) anzianità di iscrizione allo SCAU;
- c) numero familiari a carico
- d) anzianità del richiedente;
- e) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

#### **Art. 22**

##### ***Cambiamento di residenza dell'operatore***

In caso di trasferimento di residenza, l'operatore, dovrà comunicare al Responsabile del SUAP del Comune di nuova residenza, tutti i dati connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art.32 della L.R. Campania n.1/2014.

#### **Art. 23**

##### ***Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche***

1. L'eventuale sospensione di un mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario, deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.

2. In caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco, potrà ordinare la straordinaria e temporanea sospensione delle attività di commercio, al fine di procedere all'immediato ripristino delle condizioni per l'esercizio delle attività previste.

#### **Art. 24**

##### ***Individuazione di future aree mercatali***

La definizione di altre o future aree di mercato terrà conto dei seguenti elementi:

- a) Previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b) Norme in materia di viabilità;
- c) Limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) Prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
- e) Ogni altro motivo di pubblico interesse.

**Art. 25*****Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre***

1. Per le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco, fermo restando quanto previsto dal Regolamento per le Manifestazioni Pubbliche adottato dal Comune di Apice con delibera di C.C. n.4 del 29.02.2012.
2. Nel provvedimento di istituzione delle fiere-mercato specializzate, si possono riservare siti a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.  
Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed altre Organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno, temporaneamente, l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano essere parificati ai soggetti autorizzati.  
In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche a soggetti non muniti dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98.
3. Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera-mercato o della sagra.
4. In occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, non ricadenti nel giorno di mercato ordinario, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee sullo stesso spazio. In ogni caso il Comune può decidere di sospendere o annullare tutte le attività oggetto del presente regolamento, per motivi di ordine pubblico ovvero di tutela della salute pubblica.

**Art. 26*****Autorizzazioni stagionali***

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco, con riferimento ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla L.R. 1/2014.

**Art. 27*****Individuazione delle aree per il commercio itinerante***

1. In considerazione degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità, compatibilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individuano le aree compatibili con lo svolgimento di commercio itinerante. Le aree prescelte sono individuate nelle zone rurali con cadenza nella giornata del martedì.
2. L'individuazione di altri o diversi spazi, anche all'interno di zone urbane, in cui è possibile l'itineranza, potrà avvenire con successiva ordinanza sindacale, a cadenza annuale, e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

**Art. 28*****Canoni e tributi per le aree mercatali attrezzate***

1. Per tutte le aree mercatali dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, così come identificate nel presente Strumento, si stabilisce che i canoni minimi e massimi della tassa di posteggio applicabile dal Comune ai sensi dell'art.49 della L.R. Campania n.1/2014, siano fissate con tariffe vigenti al momento di approvazione del presente Strumento.
2. E' altresì dovuto, il pagamento da parte degli operatori della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La tassa potrà essere differenziata nell'ambito del territorio comunale, tenendo conto delle diverse tipologie di mercato.
3. La tassa di occupazione del suolo e per tutti i posti in genere da occupare nell'ambito del mercato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Per i posteggi di durata temporanea il pagamento della tassa va fatta sul posto a mani dell'incaricato.
5. Per i posteggi fissi il pagamento va fatto all'atto del rilascio della concessione. Chiunque ometta di pagare la tassa fissata o comunque di corrispondere quanto dovuto, dovrà sgomberare immediatamente il posto occupato, salvo ed impregiudicato il sequestro di quanto forma oggetto dell'occupazione abusiva e la contravvenzione dovuta per violazione alle norme regolamentari, nonché la revoca della concessione.

**Art. 29*****Canoni e tributi per le aree mercatali non attrezzate***

Per tutte le aree mercatali non dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che la concessione del posteggio è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività produttive (TOSAP) mq. per giornata e della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi, secondo le tariffe vigenti.

**Art. 30*****Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche***

E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo dato in concessione per l'esercizio dell'attività, pena il pagamento delle spese per il ripristino.

I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito, o, comunque, non attribuiti in concessione.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, mentre è consentito l'uso di apparecchi sonori finalizzato all'acquisto dei prodotti, e, in ogni caso, con volume tale da non arrecare alcun disturbo agli altri operatori e ai frequentatori.

**Art. 31*****Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle autorizzazioni***

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98 e s.m.i.;
- non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
- rimangano assenti dal mercato per più di tre volte consecutive, fatti salvi i casi di assenza per giustificato motivo;
- non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto non autorizzato;
- si siano resi responsabili di almeno due violazioni al presente Regolamento;
- non risultino essere in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e della Tarsu per due o più annualità;
- non risultino essere in possesso di "nulla osta" antimafia, con verifica a campione.

Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.

Il suolo oggetto di revoca potrà essere assegnato ad altro esercente in possesso dei requisiti e secondo i criteri di cui agli artt. 32 e 33 Legge Regionale 1/2014.

Il settore cui è demandata la vigilanza del mercato, provvede alla registrazione delle assenze e alla successiva assegnazione nel rispetto della destinazione merceologica con l'applicazione della TOSAP e della Tassa rifiuti dovute. Nel computo delle assenze non viene tenuto conto del mercato, che per qualunque motivo, non ha avuto effettivamente luogo. Sono altresì esclusi da tale computo gli operatori portatori di handicap.

Il Comune informa l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio.

2. I Comuni sede di posteggio per i quali è stata effettuata la rinuncia, assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la sanzione amministrativa.

### **Art. 32** **Ordine e pulizia del mercato**

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione e buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'Ente concedente.

Cessate le attività di vendita, i venditori hanno l'obbligo di riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a ciò destinati.

Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo, può portare alla sospensione dell'autorizzazione oltre alle sanzioni dovute.

**Art. 33**  
**Controllo igienico-sanitario**

Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'autorità sanitaria e dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati.

I venditori di generi alimentari nonché i loro dipendenti, devono essere muniti dei requisiti previsti ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità ed esibire tutte le certificazioni su semplici richieste del personale di Polizia Municipale.

Sullo stesso banco di vendita non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci.

Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igienico sanitarie saranno senz'altro sottoposte a sequestro e, quindi, destinate alla distruzione su ordinanza dell'Autorità Sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.

Sul sequestro l'interessato può presentare reclamo all'Autorità Sanitaria. Sul reclamo deciderà inappellabilmente l'Autorità Sanitaria.

**Art. 34**  
**Esposizione del documento e dei prezzi**

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del registro presso la Camera di Commercio.

L'esercente l'attività di cui al presente regolamento è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi in modo ben chiaro e visibile come previsto dalla vigente normativa.

Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del posteggio fisso, con l'indicazione della tipologia merceologica, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi, nonché del personale dipendente autorizzato all'ingresso.

Inoltre è fatto obbligo per il Comune disporre di uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- e) settori merceologici autorizzati.

Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (sub-ingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revocche, decadenza, altre variazioni).

**Art. 35**  
**Sanzioni**

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 1/2014. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal suddetto articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Chiunque violi le norme, le limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dall'entrata in vigore del presente Strumento, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.114/98 e dalla L.R. Campania n.1/2014.

Nel caso di recidive si applicano le norme di cui al presente Regolamento.



## **TITOLO IV**

### ***Norme particolari per il Centro Storico***

#### **Art. 36** **Protocollo di Arredo Urbano**

1. Il Protocollo di Arredo Urbano ha la finalità di tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale, nonché gli esercizi commerciali presenti nel centro storico.
2. Sono stabilite in esso le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico.
3. Nel Protocollo di Arredo Urbano il Comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

#### **Art. 37** **Protocollo Esercizio Campano di Qualità**

1. Per la valorizzazione delle attività commerciali è istituito il Protocollo Esercizio Campano di Qualità riservato a tutti gli esercizi commerciali, per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante d etta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.
2. L'origine campana dei prodotti alimentari in vendita è accertata dalla denominazione di origine o di indicazione geografica, dal marchio collettivo di agricoltura integrata della Regione Campania oppure dalla produzione proveniente da agricoltura biologica di imprese che hanno sede produttiva in Campania.
3. L'origine campana dei prodotti non alimentari, invece, è attestata dal Registro delle imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui risulti che la sede operativa e produttiva della merce sia ubicata nella Regione Campania.
4. Tutti i prodotti di origine campana in vendita negli esercizi commerciali sono elencati in un apposito registro denominato "Carta dei prodotti e della produzioni di qualità", che sarà fornito dalla Regione Campania all'esercente, per la sua compilazione, all'atto della sottoscrizione del Protocollo e della contestuale firma dell'apposito modulo di adesione.
5. L'attestazione di un'attività commerciale qualificata come Esercizio Campano di Qualità (in sigla ECQ) è garantita dall'inserimento della stessa nello speciale albo regionale a ciò creato e pubblicato sul sito web tematico relativo al commercio della Regione Campania.

#### **Art. 38** **Limitazione della superficie di vendita**

Nella Zona Centro Storico, indicata negli elaborati grafici recanti le "Previsioni commerciali" e da intendersi, comunque, coincidente con la Zona A individuata dallo strumento urbanistico generale vigente, è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi di vicinato, i quali devono avere una superficie di vendita non superiore a **150 mq.** .

All'uopo in tale zona, ai fini della tutela dei valori storico-artistici ed ambientali e per motivi di sicurezza del traffico stradale e pedonale, è fatto divieto di:

- rilasciare autorizzazioni amministrative con superficie di vendita superiore a **150 mq**;
- trasformare, a qualsiasi titolo, autorizzazioni amministrative esistenti che comportino un ampliamento della superficie di vendita oltre i **150 mq.** ;
- autorizzare il trasferimento e/o l'ampliamento di esercizi esistenti in nuove strutture con superficie di vendita, relativamente al singolo esercizio, superiore a **150 mq.** .

### **Art. 39**

#### **Deroghe alle altezze minime dei locali e ai requisiti igienico-sanitari in genere**

Per i locali destinati alle attività commerciali, sia per quelli accessibili al pubblico che per quelli adibiti a magazzini, depositi, uffici e servizi funzionali all'attività di vendita, è consentita la deroga alle altezze interne stabilite dal Regolamento Edilizio e dagli strumenti urbanistici.

In generale, per tutelare l'assetto tipologico del Centro Storico ed evitare trasformazioni incongrue, si applica il Regolamento CE n.852/2004 e relative Linee guida applicative, pertanto nei locali destinati o destinabili ad attività commerciale vanno conservate le superfici e le altezze esistenti laddove compatibili con il predetto Regolamento CE n.852/2004.

### **Art. 40**

#### **Disposizioni particolari**

Al fine di determinare una caratterizzazione degli spazi pubblici del Centro Storico in maniera armonica con il contesto ambientale, l'apertura di esercizi di vicinato nella Zona Centro Storico del presente SIAD è subordinata, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), della L.R. n.1/2014, al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1- divieto di insediare attività che implicino per il loro svolgimento creazione di eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti l'esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei fumi;
- 2- fino alla eventuale istituzione del protocollo di arredo urbano di cui all'art.11, comma 5, della L.R. n.1/2014, obbligo di utilizzo per l'allestimento dei locali di vendita, delle vetrine e delle insegne, di materiali costruttivi e finiture di tipo tradizionale, quali legno, vetro, ferro lavorato, cotto, pietra lavorata ed eventuali altri materiali appartenenti alla tradizione locale ovvero comunque compatibili con il contesto ambientale sotto il profilo estetico-formale.
- 3- per quanto possibile rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico;

A tal fine sono equiparati alle nuove aperture le ristrutturazioni di esercizi esistenti e i trasferimenti da altra zona del territorio comunale.

**Art. 41****Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati**

I progetti di recupero di edifici degradati o abbandonati ricadenti nella Zona Centro Storico del presente SIAD possono prevedere la destinazione ad uso commerciale dei locali situati nell'edificio da recuperare, compresi i vani aventi accesso da cortili interni e androni.

Al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo degli edifici degradati o abbandonati, è consentito il cambio della destinazione d'uso originaria dei suddetti locali, qualora diversa, in destinazione commerciale anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché siano rispettate le condizioni di cui al presente Capitolo IV e purché allo scopo non si alterino la sagoma e le volumetrie originarie salvo quanto già consentito dagli strumenti urbanistici comunali.

**Art. 42****Vincolo di destinazione per le preesistenze storiche**

Ai sensi dell'art.11, comma 3, lett. b), della L.R. n.1/2014, gli esercizi commerciali storicamente riconosciuti per la loro specifica tipologia sono vincolati alla permanenza della destinazione d'uso e della categoria merceologica, nonché della indicazione e denominazione anche prescindendo dalla titolarità giuridica dell'esercizio, compatibilmente con le norme in materia di marchi commerciali.

Gli arredi interni ed esterni, i complementi d'arredo e la grafica comunicativa vanno mantenuti inalterati nei loro aspetti essenziali e significativi, compatibilmente con l'impiantistica atta a garantire la sicurezza e la funzionalità dell'edificio.

Il vincolo di destinazione integra i piani urbanistici con le caratterizzazioni di cui sopra.

**Art. 43****Esoneri per gli esercizi del Centro Storico**

In occasione di manifestazioni, eventi e ricorrenze di particolare interesse sociale, religioso, artistico e culturale comportanti un notevole afflusso turistico e di pubblico, il Comune con apposito provvedimento può disporre l'esonero, per gli esercizi del Centro Storico dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie (cfr. art.11, comma 3, lett. c), L.R. n.1/2014).

Tutto quanto in materia di orari di vendita non esplicitato nel presente articolo è regolamentato dall'art.24 della L.R. n.1/2014 e dal Titolo IV del D.Lgs n.114/98 compatibilmente con quanto previsto dall'art.3, co.1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni della Legge 4 agosto 2006, n.248, come ulteriormente modificato dal D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n.214, ovvero con quanto previsto dalla disciplina regionale in materia.

**Art. 44****Edifici sottoposti a vincolo**

In tutti gli edifici sottoposti, anche successivamente alla data di approvazione del presente strumento, a vincolo ex D.Lgs.n.42/2004 l'attività di commercio al dettaglio, ove prevista negli elaborati grafici recanti le "Previsioni commerciali" è consentita esclusivamente in locali aventi conforme destinazione d'uso, nel rispetto delle vigenti norme di tutela.

**Art. 45**  
**Aree sottoposte a vincolo**

Nel rispetto delle vigenti norme di tutela, nelle aree sottoposte a vincolo ex D.Lgs.n.42/2004, anche successivamente alla data di approvazione del presente strumento, l'attività di commercio al dettaglio, ove prevista negli elaborati grafici recanti le "Previsioni commerciali", è consentita in esercizi di vicinato, come definiti all'art.5, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, da avviare esclusivamente in locali aventi conforme destinazione d'uso, ove ciò sia compatibile con la disciplina vincolistica a cui l'area è sottoposta.